

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Lombardia p.c. alle OO.SS.

Oggetto: chiarimenti in ordine alla situazione giuridica dei docenti depennati dalle graduatorie concorsuali e/o ad esaurimento e successivi adempimenti. Chiarimenti in merito alle immissioni in ruolo da articolo 59, comma 9 bis.

Gentili colleghi, gentili dirigenti scolastici,

fronte delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni ricevute in merito alla situazione giuridica dei docenti depennati dalle graduatorie concorsuali ed eventualmente da residui delle graduatorie ad esaurimento in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali loro sfavorevoli, appare opportuno dare indicazioni univoche, fermo restando che l'Ufficio 7 (per PEO) è pronto a dirimere i purtroppo consueti casi che non rientrano nelle indicazioni generali.

Richiamando e attualizzando alla situazione attuale quanto previsto dalla **nota MIUR 20 maggio 2020, prot. 709**, trasmessa in applicazione al disposto di cui all'**articolo 4, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87**, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto che comportino la revoca dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali devono essere eseguite dagli UAT quando notificate o trasmesse dagli Uffici dell'Amministrazione, trasformando gli eventuali contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico e modificando i contratti a tempo determinato in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. L'aver apposto o meno, in allora, la cd "clausola di salvaguardia" è un dato ininfluente, in quanto la carenza di titolo idoneo a conseguire il diritto all'immissione in ruolo ed il diritto alla stipula del contratto determina comunque la nullità dei relativi provvedimenti adottati dalla PA.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni si raccomanda, pertanto, agli UAT, di procedere celermente ai provvedimenti di depennamento dalle graduatorie di pertinenza (GAE, GM, eventualmente GPS) e ai Dirigenti scolastici, nel caso di docenti immessi in ruolo, di procedere alla conseguente risoluzione dei contratti a tempo indeterminato precedentemente stipulati e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti di un contratto di supplenza al 30 giugno

2023; nei casi di docenti a tempo determinato, là ove necessario, alla risoluzione dei rispettivi

contratti e alla modifica "in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun

anno scolastico".

I docenti di cui sopra, qualora fossero inseriti nelle GPS e abbiano nel frattempo rinunciato all'incarico

annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'ipotesi di risoluzione del contratto a tempo

indeterminato, per le ragioni evidenziate non incorrono nelle sanzioni previste all'articolo 14 Ordinanza 6

maggio 2020, n. 112.

Nel caso specifico delle GPS, qualora la sentenza riguardi il possesso del titolo di abilitazione,

l'aspirante può essere ricollocato a domanda, sempre che ne abbia i titoli, nella fascia cui ha

effettivo diritto, procedendo al trasferimento del relativo punteggio in allora dichiarato sulla

base della tabella relativa alla nuova fascia di inserimento e mantenendo inalterate le scelte di

provincia e sede già compiute.

Resta fermo che i docenti in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno potranno poi

richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024,

cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, come statuito dall'articolo 10 dell'Ordinanza 6

maggio 2020, n. 112.

Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO VII

Marco Bruschi

MB/ddi